



Comune di Dolce'

Provincia di Verona

Spedita il
Prot. N.

Deliberazione n° 8
del 26/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **19:00** in DOLCE' nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**

ADAMOLI MASSIMILIANO	SI
ZANESI ANGELO	SI
MELCHIORI ADELINO	SI
CASTIONI ALESSANDRO	SI
D'ONOFRIO CARMINE	SI
BENVENUTI NICOLA	SI
MARCONI MARIO	SI
SEMENZIN ALESSIO	SI
CASTELLETTI IVAN	SI
SEMENZIN FILIBERTO	SI
MAGAGNOTTI MIRCO	SI

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario il sig. DR. CAMASTA ORONZO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ADAMOLI MASSIMILIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato

IL SINDACO

apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente ad oggetto: **ALIQUOTE IMU ANNO 2018 – ESAME ED APPROVAZIONE.**-

Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi;

Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri presenti;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità

abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante*

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni](#). I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;*

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;*

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *”può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;*

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'[articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'\[articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011\]\(#\).”](#)*

PREMESSO:

- che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 ha differito al 28-02-2018 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da

parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.

Visto l'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, numero 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che impone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2016;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42, e successivamente esteso a tutto il 2018, ad opera dell'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene *eliminata la TASI sulla prima casa*, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): *riduzione TASI per i beni merce*: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: *esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”*: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: *possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)*: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato*: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;”.

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 –vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. “

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. (vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato).

VERIFICATO che le aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 26/02/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2018-2020;

Ritenuto di dover mantenere invariate per l'anno 2018 le aliquote determinate per l'anno 2017, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 27/03/2017, come segue:

Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota abitazione principale categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,4%
Aliquota immobili classati C1	0,4%
Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9	Euro 200,00

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29-11-2017 ha differito al 28-02-2018 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.

Visti:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
- la Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
- il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68;
- il D.L. 09.06.2014, n. 88;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, inseriti in atti;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito: presenti: 11 - favorevoli: 8 - astenuti: 3 (Castelletti Ivan, Semenzin Filiberto, Magagnotti Mirco),

DELIBERA

- 1. di approvare** nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di confermare** le aliquote IMU per l'anno 2018 come di seguito riportate:

Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota abitazione principale categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,4%
Aliquota immobili classati C1	0,4%
Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9	Euro 200,00

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento,

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito: presenti: 11 - favorevoli: 8 - astenuti: 3 (Castelletti Ivan, Semenzin Filiberto, Magagnotti Mirco),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per ragioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante la necessità di dover procedere all'approvazione del bilancio 2018-2020 nei termini di legge.

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri, da parte dei responsabili del servizio tecnico e contabile.

PARERE del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Dolcè, 26/02/2018

F.to MARAI NICOLA

PARERE del responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Dolcè, 26/02/2018

F.to MARAI NICOLA

Deliberazione di CONSIGLIO n. **8** del **26/02/2018**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to ADAMOLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to DR. CAMASTA ORONZO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dolcè, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ORIO MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dolcè, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. CAMASTA ORONZO